

Allegato 2.2)



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848
U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309
Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Accordo Quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori dell'A.S.P. di Agrigento

Sommario

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	1
Art. 1 Oggetto dell'Accordo Quadro.....	1
Art. 2 Ammontare economico dell'Accordo Quadro	3
Art. 3 Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro e delle Richieste di Fornitura	4
Art. 4 Norme e disposizioni particolari riguardanti l'appalto	4
Art. 5 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio.....	5
Art. 6 - Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori	6
Art. 7 Durata dell'Accordo Quadro, rinnovi e proroghe	6
Art. 8 Modalità di affidamento dei singoli interventi – Modulo d'Ordine	7
Art. 9 Termini per l'esecuzione dei singoli interventi, proroghe e sospensioni	8
Art. 10 Monitoraggio degli interventi	9
Art. 11 Verifiche di Regolare Esecuzione	10
Art. 12 Contabilità dei singoli interventi ordinati tramite MDO	10
Art. 13 Contabilità generale dell'Accordo Quadro, pagamenti in acconto	11
Art. 14 Conto finale dell'Accordo Quadro e Certificato di Regolare Esecuzione.....	13
Art. 15 Penali.....	14
Art. 16 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	15
Art. 17 Responsabilità e obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore.....	15
Art. 18 Cauzione provvisoria e definitiva	16
Art. 19 Garanzie	16
Art. 20 Danni	17
Art. 21 Disposizioni in materia di sicurezza.....	18
21.1 - Assetto generale	18
21.2 - Promozione della cooperazione e coordinamento in materia di SSLL	18
21.3 - Cantieri e Piani di Sicurezza	18
21.4 - Prescrizioni generali in materia di SSLL	19
Art. 22 Subappalto	19
Art. 23 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	21
Art. 24 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....	22
Art. 25 Controversie.....	23
Art. 26 Risoluzione del contratto	24
Art. 27 Clausola risolutiva espressa.....	25
Art. 28 Recesso.....	26
Art. 29 Norme e prescrizioni generali per l'esecuzione delle attività	26
Art. 30 Oneri e obblighi particolari a carico dell'Appaltatore	27
Art. 31 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	29
Art. 32 Proprietà dei materiali di scavo e demolizioni	29
Art. 33 Custodia dei cantieri.....	30
Art. 34 Documentazione parte integrante del CSA.....	30

Art. 1 Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per lo svolgimento dei servizi di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori presenti all'interno degli immobili dell'A.S.P. 1 di Agrigento. Sono previste le seguenti tipologie di intervento:

- SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA;

Sono compresi nell'appalto le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto relativo al singolo intervento (MDO - Modulo d'Ordine), completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché quelle indicate nella Documentazione Tecnica del singolo intervento.

Si ha luogo ad interventi definiti di Manutenzione Straordinaria quando la normale usura degli impianti e dei macchinari rende necessario effettuare interventi atti a ricondurre il funzionamento degli impianti a quanto previsto dal progetto e/o normative vigenti. Viene altresì considerata manutenzione straordinaria quella necessaria all'adeguamento a innovazioni normative.

I lavori saranno valutati a misura secondo il Tariffario dei Prezzi per Opere edili ed Impiantistiche, edito dal DEI secondo semestre 2021 e/o il Prezziario OO.PP. della Regione Sicilia 2020.

Qualora le forniture in opera e/o piè d'opera non trovino riscontro nel predetto Prezziario, occorrerà effettuare specifiche analisi prezzo redatte, per quanto riguarda il costo dei materiali, sulla base dei listini di fornitura emessi dalle case produttrici o specifiche offerte di prezzo, emesse da agenzia di rappresentanza legalmente riconosciuta e per quanto concerne il prezzo della mano d'opera, in base Prezziario OO.PP. della Regione Sicilia in vigore al momento.

L'esecuzione è sempre effettuata secondo le regole dell'arte e con riferimento alle relative norme UNI, l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

La Ditta, per tutti gli interventi, di qualsiasi natura, dovrà fornire tutti i materiali di ricambio necessari a garantire la completa funzionalità ed affidabilità degli impianti stessi. I materiali devono essere conformi a quelli originariamente impiegati e comunque delle migliori marche in commercio. Non è assolutamente ammesso l'impiego di materiale di recupero. La Ditta deve essere in grado di provvedere alla ricostruzione di quei particolari obsoleti non più reperibili sul mercato e non sostituibili con altri aventi la medesima funzionalità.

Sono esclusi dal presente Capitolato tutti gli interventi di manutenzione ordinaria.

Gli impianti elevatori oggetto dei lavori dell'Accordo Quadro sono quelli di cui all'Allegato A di seguito riportati:

Presidi Ospedalieri	Quantità
P.O. Agrigento	41
P.O. Sciacca	32
P.O. Ribera	10
P.O. Licata	16
P.O. Canicattì	10
TOTALE	109

Territorio	Quantità
Consultorio Canicattì	1
Poliamb. Casteltermini	1
Dip. Esseneto Ag	1
Poliamb. Aragona	1
Poliamb. Canicattì	2
Poliamb. Palma Montechiaro	2
Poliamb. Porto Empedocle	1
CSM Canicattì	1
RSA Agrigento	2
CTA Agrigento	1
Poliamb. Racalmuto	1
Poliamb. Favara	1
Uff. Tecnico/Comm. Invalidi	2
Direzione Generale Agrigento	1
TOTALE	18

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, l'Appaltatore garantisce una qualità di esecuzione degli interventi richiesti, adeguata alle caratteristiche degli immobili, e garantisce altresì che si asterrà dall'eseguire lavorazioni o adoperare tecniche che ne possano compromettere l'integrità.

L'Accordo Quadro non prevede alcun regime di esclusività in favore dell'appaltatore. Pertanto, il Committente si riserva a suo insindacabile giudizio, per esigenze proprie o dei suoi conduttori di sospendere in tutto o in parte i servizi di manutenzione straordinaria, o affidarle ad altre ditte di fiducia, diverse da quella affidataria dell'Accordo Quadro, senza che quest'ultima possa avanzare alcuna pretesa di sorta.

L'Accordo Quadro si estende automaticamente a tutti gli impianti che saranno indicati dalla Stazione Appaltante anche successivamente alla stipula del contratto senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie oltre al riconoscimento dei servizi effettivamente eseguiti.

Art. 2

Ammontare economico dell'Accordo Quadro

Ai sensi dell'articolo 35, del Decreto Legislativo 50/2016, l'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è stato stimato, in **€. 955.350,00**.

L'importo dell'accordo, ai fini della qualificazione richiesta, presuntivamente, risulta così costituito:

- Categoria Prevalente OS4
- Classifica III
- Importo complessivo dell'opera €. 1.190.009,00 (euro un milione centonovantanove/00;

di cui il seguente quadro economico:

Quadro economico		
LAVORI		
Importo dei lavori a base d'asta		€ 955.350,00
Oneri della sicurezza inclusi nei lavori (2%)		€ 19.000,00
Oneri della sicurezza per rischi interferenza a sommare		€ 5.350,00
	totale oneri	€ 24.350,00
Importo dei Lavori soggetti a ribasso		€ 931.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22% sui lavori	€ 210.177,00	
Incentivi ai sensi Art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016	€ 19.107,00	
Spese conferimento a discarica autorizzata	€ 5.000,00	
Contributo ANAC	€ 375,00	
	sommano	€ 234.659,00
		€ 234.659,00
Importo complessivo dell'intervento		€ 1.190.009,00

Il corrispettivo sarà calcolato applicando il ribasso unico, offerto e non si applicherà il ribasso d'asta sull'aliquota relativa agli oneri della sicurezza.

Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l'importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi (ordini) dalla Stazione Appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

Art. 3

Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro e delle Richieste di Fornitura

Faranno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) il capitolato generale d'appalto;
- b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) il prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici 2019, prezzari DEI;

Faranno parte integrante e sostanziale dei singoli contratti applicativi (MOD), all'uopo sottoscritti tra le parti per dare attuazione all'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

- a) eventuali elaborati grafici ed altri atti componenti il progetto esecutivo dell'intervento, laddove necessario, i progetti degli impianti e le relative relazioni di calcolo;
- b) i DUVRI relativi agli interventi specifici laddove non adoperabile il DUVRI già allegato al presente Capitolato;
- c) i Piani Operativi di Sicurezza, ovvero i Piani generali di sicurezza e coordinamento laddove necessari;
- d) permessi, autorizzazioni, nulla osta eventualmente necessari per l'esecuzione degli interventi richiesti.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'intervento è stato commissionato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e relative norme UNI.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la documentazione tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 4

Norme e disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a:

- assumere la responsabilità della manutenzione straordinaria degli impianti elevatori elencati nell'allegato A "Elenco impianti"

Si impegna inoltre a sottoscrivere i contratti relativi ai singoli interventi (MDO) entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione del MDO medesimo, il cui corrispettivo è valutato con le modalità di cui al successivo art. 14.

Al momento dell'affidamento del singolo intervento l'Appaltatore, presa visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, dovrà valutare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.

Successivamente alla sottoscrizione del MDO, l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei servizi la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato).

Durante l'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle competenti Autorità amministrative regionali, provinciali, comunali, e di Pubblica Sicurezza, ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea.

L'Appaltatore dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere per i quali non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante, avendone tenuto espressamente conto nella formulazione dell'offerta, anche qualora da essi dovessero scaturire gravami e limitazioni alle attività.

Art. 5 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto (D.M. 145/2000).

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Prima dell'inizio delle attività, l'appaltatore dovrà indicare il nominativo della persona, ovvero delle diverse figure professionali, incaricate di supervisionare l'esatto adempimento delle attività richieste in esecuzione dell'Accordo Quadro.

In particolare, l'appaltatore dovrà indicare in anticipo la persona che, munita di specifici poteri, sarà delegata alla sottoscrizione dei singoli contratti applicativi (MDO), fornendo i recapiti (PEC e/o FAX) presso cui la stessa dovrà rendersi reperibile per ricevere i Moduli d'Ordine, nei modi e tempi previsti negli articoli che seguono.

È fatto obbligo all'Appaltatore o al suo procuratore di presentarsi presso gli uffici della Stazione Appaltante per la sottoscrizione dei moduli d'Ordine entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla richiesta stessa.

L'Appaltatore dovrà indicare altresì il nominativo della persona che ricoprirà l'incarico di Direttore Tecnico o direttore di cantiere, laddove necessario.

La stazione appaltante si riserva il diritto di chiedere l'allontanamento e/o la sostituzione di tali figure professionali, come anche del personale dipendente dell'appaltatore, qualora ritenuti non idonei, scorretti o negligenti.

Ogni variazione del domicilio o dei recapiti delle persone di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante.

Art. 6 -

Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. 50/2016 e dell'art. 216, comma 8, d.lgs. 50/2016, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'appalto, il Responsabile del Procedimento è soggetto diverso dal Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei lavori potrà essere affiancato da uno o più collaboratori, (ispettore di cantiere e direttore operativo) facenti parte degli uffici tecnici della Stazione Appaltante.

L'attività del Direttore dei lavori e dei suoi collaboratori si esplica in tutte le funzioni di controllo tecnico, amministrativo e contabile dell'appalto al fine di garantire la buona e puntuale esecuzione delle opere, nel rispetto dei patti contrattuali.

Al Direttore dei lavori spetta anche il compito della predisposizione dei Moduli d'Ordine attraverso i quali trova attuazione l'Accordo Quadro, che verranno successivamente sottoscritte dal RUP, nonché dall'Appaltatore o dalla persona da lui designata.

Il Direttore dei lavori provvederà tra l'altro alle verifiche di conformità, alla predisposizione degli Stati di Avanzamento, all'emissione dei Certificati di regolare esecuzione nonché a quant'altro necessario per la regolare conduzione dell'appalto.

Art. 7

Durata dell'Accordo Quadro, rinnovi e proroghe

L'Accordo Quadro ha durata presumibile di **ventiquattro mesi**, decorrenti dalla data di stipula del contratto e si concluderà, comunque, ad esaurimento dell'importo complessivo contrattuale al netto del ribasso d'asta offerto, eventualmente anche prima o oltre il predetto termine.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l'ultimazione.

Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente accordo, fatta salva l'ipotesi in cui la Stazione Appaltante non sia riuscita, per qualsivoglia motivo, a commissionare lavori per l'intero importo presunto, ed in tale ipotesi è facoltà della stessa Stazione Appaltante commissionare l'esecuzione dei lavori per la quota residua, anche oltre il termine di scadenza dell'Accordo Quadro ed è facoltà dell'amministrazione emettere contratti applicativi, nella formula del modulo d'ordine, dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale, senza che l'Appaltatore possa pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzi o maggiori compensi di sorta.

Ciascun intervento di cui all'articolo 4 dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo nella forma di modulo d'ordine.

Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano anche il normale andamento stagionale sfavorevole.

Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente commi 2 e 4.

I lavori oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall'Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati nel presente accordo, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale dell'accordo stesso, pur quando non siano materialmente allegati al presente accordo, in quanto l'Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

Le tariffe indicate hanno valore contrattuale per le parti descrittive e prescrittive, mentre i prezzi in esse riportati hanno valore per il compenso dei lavori a misura che saranno oggetto dei contratti applicativi.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati nei prezzi delle tariffe anzidette.

Qualora la Stazione Appaltante, nell'ambito della durata del presente accordo quadro, non emetta contratti applicativi sino alla concorrenza complessiva del presente accordo, nulla avrà a pretendere l'appaltatore per riconoscimento di qualsivoglia altra rivendicazione inerente il presente appalto

Art. 8

Modalità di affidamento dei singoli interventi – Modulo d'Ordine

I servizi di manutenzione straordinaria e/o a guasto che dovranno essere effettivamente eseguiti verranno affidati mediante specifiche richieste di intervento sotto forma di Modulo d'Ordine (MDO) i quali, dopo la sottoscrizione da parte dell'Appaltatore ovvero del suo incaricato, costituiranno i singoli contratti d'appalto attraverso i quali l'Accordo Quadro troverà esecuzione.

Ciascuna MDO dovrà indicare:

- a) la descrizione dell'intervento o servizio da eseguire;
- b) i termini iniziali e finali di esecuzione dell'intervento;
- c) l'importo dell'intervento, laddove certo, ovvero il tetto massimo stimato dello stesso, valutato secondo quanto previsto al successivo art. 14.

Ai MDO dovranno inoltre essere allegati, ove necessari, progetti, schede tecniche e quant'altro necessario per fornire all'appaltatore ogni indicazione utile alla migliore esecuzione dell'intervento.

In **caso di urgenza** gli interventi potranno essere attivati tramite semplice richiesta, anche verbale, e l'Appaltatore è tenuto ad iniziare immediatamente le lavorazioni o attività indicate.

La segnalazione verrà successivamente formalizzata, tramite apposito MDO, entro le 48 ore successive.

Il rifiuto a ricevere il MDO, la mancata reperibilità della persona designata, ovvero il rifiuto, non adeguatamente motivato, alla sottoscrizione entro un giorno lavorativo dalla richiesta, verrà considerato grave inadempimento agli obblighi contrattuali e potrà essere sanzionato come previsto negli articoli successivi.

Il MDO, una volta sottoscritto, costituisce contratto d'appalto attuativo dell'Accordo Quadro e pertanto produce effetti a carico di entrambe le parti.

In nessun caso l'importo massimo indicato nel MDO potrà essere superato.

Qualora lo stesso, all'atto pratico, si rivelasse insufficiente al completamento delle lavorazioni, dovrà essere obbligatoriamente emesso un nuovo MDO a integrazione.

Viceversa, l'importo effettivo da corrispondere all'Appaltatore per ciascun intervento verrà computato a misura sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite, sicché tale importo potrà risultare anche sensibilmente inferiore alla somma preventivata come tetto massimo nel MDO, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere oltre il pagamento delle lavorazioni e attività effettivamente eseguite.

Gli eventuali importi residui torneranno disponibili per nuovi affidamenti.

La Società Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di annullare un MDO qualora, prima della sua esecuzione, dovessero mutare le condizioni che ne avevano resa necessaria l'emissione.

In tal caso nulla sarà dovuto all'appaltatore.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di ridurre, a proprio insindacabile giudizio, le lavorazioni previste in un MDO, ovvero di sospenderle, anche a titolo definitivo, senza che l'appaltatore possa avere nulla a pretendere salvo il pagamento delle lavorazioni e/o attività effettivamente eseguite.

Art. 9

Termini per l'esecuzione dei singoli interventi, proroghe e sospensioni

L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli eventuali termini di inizio e fine lavorazione indicati in ciascun Modulo d'Ordine.

Il ritardo immotivato nell'avvio dell'esecuzione ovvero nell'ultimazione dei singoli interventi sono passibili di penali, come indicato nel seguito del presente Capitolato.

I termini indicati nei singoli MDO possono essere sospesi a discrezione della Committenza con ripresa della decorrenza degli stessi dopo la redazione del verbale di ripresa delle attività.

La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 50/2016.

Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non riesca ad ultimare l'intervento nei termini prefissati, potrà chiedere una proroga al Direttore dei Lavori, anche informalmente via e-mail, il quale trasmetterà la richiesta al RUP, unitamente al proprio parere.

La proroga è concessa o negata dal RUP entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

La mancata risposta nel termine previsto costituisce **silenziodiniego**.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei servizi, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:

- a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Stazione Appaltante o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 145/2000);
- c) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dei termini di inizio o ultimazione delle attività i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Società Appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Società Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Art. 10

Monitoraggio degli interventi

L'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante ogni indicazione atta a garantire il monitoraggio degli interventi eseguiti.

La mancanza di tali indicazioni costituisce grave violazione degli obblighi contrattuali.

In particolare, con cadenza settimanale al Direttore dei lavori, l'appaltatore dovrà comunicare le attività effettuate, con orari e luoghi di esecuzione in maniera tale che questi possa esercitare la propria attività di controllo, fornendo altresì un resoconto delle attività eseguite nella settimana precedente, corredate da eventuale documentazione necessaria o comunque richiesta dalla Stazione Appaltante.

L'assenza di tali comunicazioni o il ritardo nell'invio dei resoconti, comportando di fatto una difficoltà o addirittura l'impossibilità di verificare i servizi eseguiti nel periodo di riferimento, sarà passibile di penale come previsto nei successivi articoli del presente Capitolato.

Il perdurante rifiuto (dopo due solleciti ripetuti per iscritto) a presentare i programmi e/o resoconti delle attività potrà comportare il diritto della Stazione Appaltante a risolvere l'Accordo Quadro per grave inadempimento dell'Esecutore in ragione dell'impossibilità di verifica delle lavorazioni eseguite.

L'inoltro del Modulo d'Ordine e l'esecuzione delle lavorazioni previste nello stesso da parte dell'impresa equivalgono alla tacita dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 11

Verifiche di Regolare Esecuzione

Durante l'esecuzione dei lavori, per ciascun Modulo d'Ordine, la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'appalto o nell'Accordo.

Se i controlli daranno esito positivo e il singolo lavoro sarà finito in ogni sua parte e nei tempi dovuti, la Direzione Lavori provvederà ad emettere il certificato di regolare esecuzione per ciascun Modulo d'Ordine, che darà diritto all'Appaltatore ad aver riconosciuto il pagamento a saldo di ciascun Modulo d'Ordine.

In mancanza del certificato di cui al comma 2, l'Appaltatore non avrà diritto alcuno, né per partite provvisorie, acconti sui lavori, pagamenti parziali o qualunque altro tipo di compenso.

La verifica della regolare esecuzione è diretta ad accertare che i lavori oggetto di esecuzione siano stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite dal Committente.

Dopo l'ultimazione di ciascun intervento, ordinato a mezzo di MDO, il Direttore dei Lavori ne accerta l'effettiva ultimazione verificando la regolare esecuzione.

L'inserimento di una lavorazione all'interno di un SAL e l'emissione del relativo Certificato di pagamento, anche senza ulteriori atti formali, costituiscono controllo della regolarità tecnica e contabile dei servizi, fatto salvo quanto prescritto in materia di collaudi e vizi occulti.

Art. 12

Contabilità dei singoli interventi ordinati tramite MDO

Gli interventi ordinati a mezzo di Modulo d'Ordine verranno computati a misura in analogia alle norme previste per la contabilità dei lavori pubblici, applicando alle singole quantità effettivamente eseguite i prezzi desunti nell'ordine da:

- a) Prezzario Regionale (Sicilia);
- b) i prezzari DEI;

In mancanza di prezzi unitari si potrà procedere:

- per assimilazione ai prezzi esistenti;
- attraverso la determinazione di nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e analisi prezzi;

procedendo con acquisti e/o noleggi diretti dal commercio, rimborsati dietro presentazione di regolare fattura quietanzata, oltre ad eventuale posa in opera da computarsi in economia.

Ai prezzi come sopra computati (fatta eccezione per le fatture a rimborso) verrà applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'Impresa in sede di gara.

Per eventuali interventi in economia, il corrispettivo verrà desunto sulla base delle tariffe ufficiali dei prezzi della mano d'opera adottate dall'ANCE Sicilia, incrementati del 15% + 10% per tener conto delle spese generali e dell'utile di impresa.

In tal caso il ribasso percentuale offerto in sede di gara verrà applicato ai soli incrementi per spese generali e utile come sopra determinati.

Al corrispettivo delle lavorazioni saranno aggiunti, se del caso, gli oneri per la sicurezza, computati analiticamente e non soggetti al ribasso d'asta.

La remunerazione della mano d'opera comprende e compensa la movimentazione del personale, la dotazione di attrezzature minute, quali ad esempio trapani, saldatrici, scale, strumenti di misura ecc.

Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni loro parte, a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte, e comprendono e compensano tutte le spese ed oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, compresi eventuali oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato ma comunque necessari per garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, comprensive di materiali e mezzi d'opera.

I prezzi contrattuali, come sopra determinati, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016s.

I prezzi unitari si intendono offerti ed accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e stime, a tutto suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili e indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l'Appaltatore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta e dal presente Capitolato, ogni alea relativa, ai sensi dell'art. 1469 c.c., con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 c.c., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

Per ciascun MDO emesso dalla Stazione Appaltante, la contabilità verrà eseguita in contraddittorio al termine di tutte le lavorazioni previste nello stesso MDO.

Solo in caso di interventi particolarmente prolungati, potrà essere consentita una contabilizzazione parziale, riferita al periodo di esecuzione, e comunque minimo mensile.

Art. 13

Contabilità generale dell'Accordo Quadro, pagamenti in acconto

Le attività eseguite dall'Appaltatore a seguito di Modulo d'Ordine verranno remunerate tramite acconti emessi in corso d'opera in base agli stati di avanzamento emessi e/o ai certificati di regolare esecuzione, ogni qualvolta **l'ammontare dei lavori eseguiti complessivamente, al lordo del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunge l'importo contabile di € 50.0000,00 (Euro cinquantamila/00).**

Raggiunto il superiore importo, il Direttore dei Lavori redige entro 10 giorni lo stato di avanzamento in base al quale, entro il termine di 30 giorni, il Responsabile del procedimento emetterà il relativo certificato di pagamento.

Gli Stati di Avanzamento successivi al primo, dovranno riportare, in maniera progressiva, l'ammontare degli stati di avanzamento precedenti, in maniera da evidenziare una contabilità progressiva.

Sulla base degli Stati di Avanzamento come sopra redatti, il RUP, entro 10 giorni, autorizzerà i pagamenti in acconto, tramite Certificati di Pagamento, sui quali sarà operata la ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza da parte dell'appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa verifica del DURC.

Solo dopo l'emissione del Certificato di Pagamento, l'Appaltatore potrà presentare fattura allegando alla stessa obbligatoriamente copia dei documenti contabili (Stato Avanzamento corredato di Certificato di Pagamento) ed indicando il codice CIG.

In mancanza di tali documenti e indicazioni la fattura non potrà essere accettata dalla Committenza e verrà pertanto restituita all'Appaltatore per la riemissione secondo le corrette modalità, con conseguente interruzione dei termini per il relativo pagamento.

Nei titoli di pagamento verranno detratte dal credito dell'Appaltatore le penali eventualmente comminate nonché le somme per eventuali spese o risarcimento danni.

La fattura verrà pagata, al termine delle prestazioni, a 60 (sessanta) giorni dalla data fattura fine mese.

Le rate di acconto relative ai soli lavori eseguiti e di cui sia stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione saranno contabilizzate, al lordo del ribasso d'asta, comprensive della eventuale quota relativa degli oneri per la sicurezza ed al lordo dell'importo delle rate di acconto precedenti. La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara, in contraddittorio con l'impresa appaltatrice dei lavori.

Saranno usati per l'elaborazione di tale contabilità strumenti informatici idonei alla computazione automatica del registro di contabilità e del successivo certificato di pagamento.

I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall'esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall'art. 3 della L. 136/2010.

Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'Appaltatore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori. Contestualmente sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'appaltatore con l'elenco di tutti i subcontratti relativi ai singoli contratti applicativi.

In caso di subappalti è necessario che l'appaltatore trasmetta al RUP le fatture quietanzate delle attività svolte dagli eventuali subappaltatori, in mancanza delle quali non si potrà procedere al pagamento dell'acconto successivo.

Nel caso di sospensioni di durata superiore a 90 giorni, sarà pagata all'impresa una rata d'acconto per l'importo dei lavori eseguiti fino alla data di sospensione.

L'ultimo acconto è pagato dopo l'accertamento dell'ultimazione dei lavori indipendentemente dall'importo raggiunto.

La rata di saldo e lo svincolo della cauzione sarà pagata entro 90 giorni dall'emissione del verbale di ultimazione generale

In qualunque caso di decadenza o di cessazione dall'incarico delle persone incaricate a riscuotere, anche se, nel caso di carica di amministratore o procuratore o direttore generale, la decadenza avvenga «ope legis» o per fatto previsto dallo Statuto Sociale o sia pubblicata nei modi di legge, l'appaltatore deve tempestivamente darne comunicazione mediante notifica all'Amministrazione appaltante, in difetto della quale l'Amministrazione è esente da qualunque responsabilità per i pagamenti eseguiti.

La stima che determinerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi, in applicazione del PSC, verrà determinata applicando la tariffa per la sicurezza prevista al presente accordo, previa autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza ove previsto; il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell'Appaltatore.

Qualora necessario, nell'ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo contratto applicativo, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all'Appaltatore stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti.

Art. 14

Conto finale dell'Accordo Quadro e Certificato di Regolare Esecuzione

Alla scadenza di ciascun anno di durata dell'Accordo Quadro verrà redatto un certificato di ultimazione delle attività e, successivamente, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun anno di durata dell'Accordo Quadro verrà emesso un Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, previa consegna da parte dell'Appaltatore di tutte le eventuali certificazioni dei lavori eseguiti, collaudi tecnici, documentazione as built ecc.

In mancanza di tale consegna il Certificato non potrà essere emesso fino a quando l'esecutore non ottempererà a tale prescrizione.

Il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori, controfirmato dall'Impresa e approvato dal RUP, attesta la regolarità della posizione dell'esecutore nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché l'ammontare complessivo delle prestazioni, dopo la sua sottoscrizione.

Dopo l'approvazione del Certificato di Regolare esecuzione l'appaltatore potrà presentare fattura per il pagamento delle ritenute.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni.

Il pagamento dei corrispettivi e lo svincolo delle ritenute non costituiscono presunzione di accettazione delle opere, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, l'appaltatore infatti risponde per le difformità ed i vizi delle opere ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione delle attività riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Qualora la Stazione Appaltante esercitasse la sua facoltà di rinnovo dell'Accordo Quadro, ai fini della contabilizzazione di lavori e servizi, emissione di rate in acconto ecc. ciascun rinnovo sarà valutato come appalto separato.

Pertanto si provvederà per ciascun anno all'emissione di conto finale e certificato di regolare esecuzione e la contabilità ripartirà ex novo, con l'emissione del primo SAL ecc.

Art. 15 Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 3 per mille (euro tre e centesimi zero ogni mille) dell'importo finale del singolo lavoro ordinato.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a. nell'inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori nel contratto applicativo;
- b. nella ripresa del lavoro seguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
- c. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa all'ultimazione dei lavori, relativamente alla certificazione degli impianti ai sensi del D.M. n.37/2008.

La penale di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente accordo e del d.lgs. n. 50/2006 e ss.mm.ii. in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione del singolo lavoro l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad interferenze con l'attività degli immobili oggetto d'intervento.

Art. 16

Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Ai sensi dell'articolo 106 d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 17

Responsabilità e obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è direttamente responsabile dei danni che lui stesso o gli eventuali subappaltatori dovessero arrecare agli immobili e a tutto quanto in essi contenuto.

L'Appaltatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di danni eventualmente arrecati a persone e cose, tanto propri che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, anche in caso di intervento di eventuali subappaltatori.

A tal fine l'Appaltatore dovrà sottoscrivere apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) e garanzia di manutenzione, con massimali di garanzia non inferiori all'importo di € 1.500.000,00 per sinistro e per persona.

La Stazione Appaltante si riserva di far esaminare il contratto di assicurazione dal proprio Broker assicurativo di fiducia per farne verificare la congruità.

L'Appaltatore è tenuto ad apportare alla polizza tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie dal Broker, specialmente in ordine alle seguenti estensioni di garanzia:

- a) la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di assicurato alle imprese subappaltatrici;
- b) la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (d.P.R. n. 1124/1965, D.Lgs. n. 38/2000);
- c) la qualifica di terzo si estende anche all'Azienda Sanitaria, ai suoi prestatori di lavoro e a chiunque operi nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto, compresi i relativi dipendenti;
- d) l'assicurazione vale per i danni determinati per colpa grave dell'assicurato nonché da dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito delle attività dell'assicurato;
- e) l'assicurazione vale per i danni arrecati nei locali nei quali si svolgono le attività oggetto dell'appalto e alle cose che si trovano all'interno degli stessi;
- f) la polizza prevede espressamente la rinuncia da parte della Compagnia di assicurazione al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo verso l'Azienda Sanitaria e i suoi dipendenti, collaboratori, incaricati;
- g) la polizza prevede inoltre l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso l'Azienda Sanitaria nel caso di interruzione/sospensione della relativa copertura prima della scadenza dell'appalto qualunque ne sia la causa.

Nel caso in cui l'efficacia del presente atto dovesse essere prorogata per volontà del Committente, il Fornitore dovrà rinnovare la polizza sino al nuovo termine del rapporto contrattuale, dando prova dell'avvenuto pagamento del premio, tassativamente entro il termine della scadenza annuale della polizza

medesima. Resta inteso che le somme riferite a eventuali franchigie e/o scoperti della polizza rimangono in ogni caso a carico dell'Appaltatore.

La polizza non libera l'Appaltatore dalle responsabilità e dalle obbligazioni derivanti dalle normative vigenti e/o liberamente assunte con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei relativi MDO, avendo la stessa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 18

Cauzione provvisoria e definitiva

Ai sensi dell'art. 93 d.lgs. 50/2016 nonché del D.M. n. 123/04, è richiesta una garanzia-cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo preventivato delle prestazioni da appaltare, comprensivo degli oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 106 d.lgs. 50/2016 nonché del D.M. n. 123/04, l'esecutore delle prestazioni è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, d.lgs. 50/2016, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Restano ammesse le ulteriori riduzioni dell'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo previste ai sensi della medesima disposizione, secondo le modalità ivi stabilite.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante avrà la possibilità di valersi sulla suddetta cauzione.

In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore per mezzo dell'Accordo Quadro, compresa la mancata esecuzione dei contratti attuativi (MDO) nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'Accordo Quadro. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante.

È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve le altre disposizioni previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 19

Garanzie

L'Appaltatore si impegna a garantire i materiali, le apparecchiature, i componenti e la funzionalità di quanto realizzato (sia singolarmente che come prestazioni nel loro complesso) contro guasti, difetti di prestazioni e/o funzionamento che non siano imputabili ad eventi imprevisi e imprevedibili (precisamente individuabili), di caso fortuito, di forza maggiore o derivanti da uso contrario alle buone norme.

Tale garanzia avrà durata biennale dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ed impegna l'Appaltatore a compiere, a sua cura e spese, tutti gli interventi, le sostituzioni di parti, i rifacimenti e quant'altro occorrente al fine di eliminare guasti, malfunzionamenti, difetti di prestazioni, ecc.

Le parti contestate e sostituite, una volta ripresa la normale funzione, saranno soggette ad un nuovo periodo di garanzia suppletivo della durata di sei mesi.

La garanzia biennale di cui sopra è da intendersi estesa anche alla sostituzione o ripristino delle parti che dovessero risultare deteriorate nel corso del normale esercizio, in quanto gli elementi, gli impianti e quant'altro realizzato si intendono garantiti, nel loro complesso e nelle loro parti, senza necessità di sostituzioni per usura, per un periodo superiore a quello qui previsto come termine di garanzia.

Per tutte quelle lavorazioni che, laddove non correttamente eseguite, possano limitare la fruibilità del bene, la garanzia avrà durata decennale.

Di tale condizione si darà espressa menzione nel relativo Modulo d'Ordine; con la firma per accettazione dello stesso da parte dell'Appaltatore, si intende compresa anche l'accettazione del suddetto termine di garanzia.

Art. 20

Danni

Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l'Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza.

Non potranno in ogni caso essere considerati eventi "imprevedibili ed eccezionali" fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell'Appaltatore (es. sciopero dei dipendenti dell'Appaltatore medesimo).

I danni che dovessero derivare dall'esecuzione negligente della prestazione lavorativa non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni conseguenti.

L'Appaltatore è responsabile, a qualsiasi titolo, di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingenti. La garanzia assicurativa da stipulare a copertura di tale responsabilità è regolata dall'art. 20 del presente Capitolato.

In caso di danni arrecati a beni preesistenti e/o su cui si interviene (edifici, impianti, manufatti, ecc.), la Stazione Appaltante provvede comunque a trattenere, sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa e a suo insindacabile giudizio, può invitare l'Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Stazione Appaltante anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

Si provvede inoltre secondo le norme degli artt. 165 e 166 del d.P.R. 207/2010 e degli artt. 14 e 20 del Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. (D.M. 145/2001).

Art. 21 Disposizioni in materia di sicurezza

21.1 - Assetto generale

I servizi e lavori in appalto non sono inquadrabili in interventi predeterminati, ma dipendono dalle necessità manutentive che si evidenzieranno nel corso di durata dell'Accordo Quadro. Pertanto, preliminarmente all'affidamento dei singoli interventi di lavori, servizi e forniture, il Committente provvederà ad inquadrarli nelle specifiche ipotesi previste dal D.Lgs. 81/08 e ad attuare i necessari adempimenti di competenza in materia di SSL.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono dare evidenza sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) con riferimento alle modalità indicate allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

21.2 - Promozione della cooperazione e coordinamento in materia di SSL

L'Appaltatore, nell'ambito dei propri obblighi, darà attuazione a quanto indicato nell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 al fine di rendere efficaci le misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o, dove non possibile, ridurre rischi da interferenza tra le attività dell'appaltatore e del committente.

I relativi oneri della sicurezza verranno preventivamente ed analiticamente stimati per ogni specifico ordine di lavoro ed indicati nel DUVRI di dettaglio riferito allo specifico ordine di lavoro.

Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il committente ha redatto il documento unico di valutazione del rischio da interferenze (DUVRI) il quale verrà adeguato in funzione della specificità degli interventi di manutenzione.

Il DUVRI, redatto dal Committente, viene allegato al presente CSA (Allegato B), al fine di fornire all'Appaltatore tutti gli elementi tecnici necessari alla valutazione economica dell'appalto.

L'impresa esecutrice, prima dell'effettivo inizio delle singole lavorazioni, dovrà comunque presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, corredato almeno dei contenuti minimi, di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/08, quale documento di valutazione dei rischi riferito alla specifica tipologia di intervento che verrà eseguito.

L'Appaltatore dovrà nominare un referente per la sicurezza il quale farà da riferimento in materia di SSL per la Direzione Lavori. Il nominativo del referente dovrà essere comunicato al RUP.

21.3 - Cantieri e Piani di Sicurezza

Il Committente, laddove ne ravvisasse la necessità, in relazione ad uno specifico ordine di lavoro le cui opere risultino inquadrabili nell'ambito di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/08 (cantieri), nominerà un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione per la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di un Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, a norma degli artt. 90, 91 e 92 del D.Lgs. 81/08.

In tal caso l'Appaltatore entro 15 giorni dalla consegna dei lavori redige e consegna alla stazione appaltante eventuali proposte integrative al PSC ed un piano operativo di sicurezza (POS).

Qualora non ricorrano gli obblighi della nomina del Coordinatore per la sicurezza, sarà onere dell'Appaltatore redigere il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS).

Il piano operativo di sicurezza dovrà contenere quantomeno gli elementi minimi richiamati all'allegato XV del già più volte citato D.Lgs. 81/08.

21.4 - Prescrizioni generali in materia di SSL

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste.

Restano a carico dell'Appaltatore e dell'impresa esecutrice tutte le responsabilità relative alla sicurezza ed al rispetto delle normative applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le opere appaltate, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso, in condizioni di permanente igiene e sicurezza.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà informare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di contratto, sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e protezione che verranno assunte.

Egli sarà tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i terzi presenti nei luoghi in cui si eseguono le lavorazioni, si attengano scrupolosamente a quanto loro reso noto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle misure che egli abbia definito.

Le maestranze dovranno essere dotate di cartellino di riconoscimento.

Si richiama l'obbligo dell'Appaltatore in materia di informazione e formazione delle proprie maestranze in materia di SSL e dell'onere di verificare l'attuazione di tale obbligo nei confronti degli eventuali subappaltatori.

In caso di inadempienze in merito all'informazione e formazione, i lavoratori coinvolti dovranno immediatamente essere allontanati, con riserva della Committenza di darne comunicazione agli organi di vigilanza in materia di SSL.

L'Appaltatore è tenuto a verificare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e sottoposti, periodicamente, secondo le norme vigenti e della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.

La Stazione Appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti, relativi al rispetto e all'applicazione delle norme di sicurezza e salute del lavoro al proprio Servizio di Sicurezza. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente paragrafo da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempienza contrattuale.

Art. 22 Subappalto

Nell'ambito dell'Accordo Quadro, qualora dichiarato in sede di offerta, i servizi oggetto del presente appalto sono subappaltabili nella misura massima del 40% (quaranta per cento) dell'importo contrattuale,

ferma restando l'osservanza dell'articolo 105, d.lgs. 50/2016, nonché dell'articolo 170 del Regolamento generale.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, a condizione che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi/lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo e che lo stesso provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante di tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

- l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
- trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- ai sensi dell'articolo 105, d.lgs. 50/2016, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
- se le attività affidate al subappaltatore prevedono apprestamenti che richiedano il pagamento di oneri per la sicurezza, questi debbono essere compensati senza alcun ribasso;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le attività, restando responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- le imprese subappaltatrici, per il tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto: la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile; copia del proprio piano operativo di sicurezza, o in alternativa, dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21

della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell'articolo 105, d.lgs. 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e all'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno ferialo antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni e di lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.

I pagamenti sono comunque subordinati all'acquisizione dei DURC del subappaltatore, nonché a tutte le altre verifiche e disposizioni previste dalle norme vigenti.

Art. 23

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contrattazione collettiva, anche laddove eventualmente entrate in vigore nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività.

Tali obblighi vincolano l'Appaltatore indipendentemente dalla sua aderenza alle associazioni stipulanti, dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato

autorizzato non esime l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore resta obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, trova applicazione l'Art. 5 del Regolamento generale (d.P.R. 207/2010).

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono chiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della L. 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì chiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della L. n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.

L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri nonché il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del Committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della L. n. 136 del 2010.

Art. 24

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

La stipula del Accordo Quadro, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore e la stipula di eventuali appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.

Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo come previsto nel presente Capitolato Speciale.

Qualora il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici)

giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Regolamento generale, fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 120 giorni, è necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

In caso di irregolarità del DURC dell'Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante:

1. Chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non sia già noto;
2. Verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti previdenziali e dalla Cassa Edile come sopra quantificati;
3. Se la irregolarità del DURC dell'Appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della L. n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme eventualmente trattenute.

Art. 25 Controversie

La pianificazione delle attività che richiedano la cooperazione tra la committenza e l'Appaltatore, nonché l'esame di tutte le problematiche eventualmente emerse nell'esecuzione del MDO, sono demandate alla negoziazione dei rappresentanti rispettivamente nominati dalle Parti i quali dovranno coordinarsi e collaborare in buona fede relativamente a:

1. Qualsiasi divergenza di valutazioni tra le Parti inerente all'interpretazione, all'esecuzione del presente Capitolato e del Modulo d'Ordine;
2. L'istruttoria di eventuali richieste di eliminazione e/o modifica e/o integrazione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro;
3. Eventuali contestazioni in merito all'esecuzione delle prestazioni;
4. Qualunque altro argomento individuato dalla comune volontà delle Parti.

Per le controversie che insorgessero tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, nonché per le riserve che quest'ultimo intendesse proporre, si osserveranno le norme in proposito contenute negli articoli 206 e 208 d.lgs. 50/2016.

Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene esclusa la competenza arbitrale, mentre la definizione delle controversie verrà demandata alla magistratura ordinaria del Tribunale di Agrigento.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori nel modo anzidetto, è tuttavia tenuto ad attenersi sempre alle disposizioni del D.L. senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate, né rifiutare di eseguire i lavori commissionati.

Art. 26 Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 108, lettere a) e b) e con le conseguenze degli artt. 108, comma 9 e 110, d.lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante inoltre si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto qualora le penali applicate superino il 10% del valore dell'intero appalto.

In tali casi, l'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento, con i prezzi contrattualmente stabiliti, dei lavori eseguiti nonché dei materiali a piè d'opera che, a giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore al risarcimento dei danni che la Stazione Appaltante dovesse subire per il proseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in caso di gravi inadempienze da parte dell'Appaltatore. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono considerate "gravi inadempienze" le azioni e/o i comportamenti per i quali l'Appaltatore:

- si renda colpevole di frode e/o inadempienze gravi agli obblighi stabiliti dalla legge o dal presente Capitolato, tali da compromettere, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, la buona riuscita degli interventi e la loro ultimazione nei termini stabiliti;
- non rispetti obblighi concernenti il personale, con riferimento al C.C.N.L., agli oneri previdenziali e assistenziali;
- utilizzi subappaltatori non autorizzati;
- sospenda o ritardi in modo ingiustificato l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- si renda responsabile di gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e non adempia alla diffida ad eliminare, entro un congruo termine, le irregolarità riscontrate.

La Società Appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto e del MDO conseguenti qualora:

- l'Appaltatore venga dichiarato fallito o venga sottoposto a concordato preventivo o a qualsiasi altra procedura concorsuale comunque denominata;
- l'Appaltatore non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia e/o non applichi, per le singole tipologie di attività, i contratti collettivi di categoria del settore di riferimento.

In ognuna delle ipotesi sopra previste la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite e avrà diritto di escutere la garanzia fideiussoria prestata, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

La risoluzione dell'Accordo Quadro comporterà la risoluzione automatica di tutti i sub contratti e affidamenti stipulati dall'Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui al presente Capitolato.

L'Appaltatore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti i contratti con soggetti terzi affidatari, ottenendone l'approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ.

In ogni caso resta fermo e impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi sull'Appaltatore per ogni danno da essa subito in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi.

Per il risarcimento di questi danni la Stazione Appaltante ha il diritto di trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché di rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 27

Clausola risolutiva espressa

La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all'art. 108, d.lgs. 50/2016 nel caso in cui l'Appaltatore si renda inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:

- ritardo nell'esecuzione delle attività o altri inadempimenti che comportino l'applicazione di penali in misura complessivamente superiore al 10% dell'importo dell'Accordo Quadro;
- affidamenti in subappalto in carenza dell'autorizzazione del Committente;
- mancata sottoscrizione del MDO entro un giorno lavorativo decorrente dalla sua ricezione e/o mancato avvio dell'esecuzione delle attività senza giustificato motivo (valutato a insindacabile giudizio della Società Appaltante), entro i termini indicati nello stesso MDO per n. 5 volte anche non consecutive;
- mancato o ritardato invio delle comunicazioni periodiche in merito alle attività programmate o effettuate per almeno n. 5 volte anche non consecutive;
- violazione o mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010);
- inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Stazione Appaltante circa i tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, all'esecuzione del servizio;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione delle attività da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento delle attività senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal MDO;
- mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di 20 giorni dalla formale messa in mora da parte della Stazione Appaltante;

- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle attività quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ogni altra causa prevista dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Nelle ipotesi sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R o PEC. Resta ferma l'applicazione dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 28 Recesso

La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dall'Accordo Quadro, ovvero da uno o più degli accordi attuativi affidati tramite Modulo d'Ordine, in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'esecutore con lettera raccomandata A/R o PEC, ovvero dalla data indicata in detta comunicazione, nella quale verranno anche comunicate le modalità del recesso, ovvero se e quali lavorazioni e/o attività debbano comunque essere completate.

L'Appaltatore è obbligato ad attenersi alle disposizioni della Stazione Appaltante in merito alla riconsegna di aree e attività, senza ritardo alcuno, con l'unico diritto di ottenere il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.

A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa dell'esecutore, la Stazione Appaltante corrisponderà a quest'ultimo il 10% dell'ammontare delle attività espressamente ordinate a mezzo di Modulo d'Ordine e non ancora eseguite.

Nulla è dovuto all'Appaltatore in alcun caso per attività non ordinate tramite MDO né, ad alcun titolo, per l'ammontare residuo a disposizione nell'ambito dell'Accordo Quadro.

Art. 29 Norme e prescrizioni generali per l'esecuzione delle attività

L'esecuzione dei servizi e dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

L'Appaltatore provvederà all'esecuzione degli interventi che gli verranno ordinati dalla Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri e obblighi connessi in funzione della natura degli lavori.

Gli interventi ordinati tramite MDO potranno riguardare qualsiasi tipologia di attività inerente alla manutenzione degli ascensori e quant'altro compreso nell'oggetto dell'Accordo Quadro e dovranno essere eseguiti nei tempi e modi previsti dalla Stazione Appaltante.

Trattandosi di attività di manutenzione straordinaria, i singoli interventi potranno essere di limitata entità, interessare contemporaneamente più luoghi ed essere richiesti senza rispettare alcuna regolarità e/o continuità.

Questo potrà comportare anche periodi di interruzione o di ridotta attività, che evidentemente non hanno caratteristiche di sospensione, né possono determinare alcuna pretesa di maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.

Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore dovrà rispettare scrupolosamente le normative tecniche (UNI, CEI, UNICIG, ecc..) ad esse applicabili.

In particolare, per ciascun intervento dovrà essere applicata la "regola dell'arte" in fase esecutiva, dovranno essere impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle medesime caratteristiche di quelli esistenti.

Nella fase esecutiva l'Appaltatore dovrà inoltre porre la massima attenzione nel procurare il minor disturbo possibile alle attività svolte negli edifici interessati in termini di:

- rumori;
- emanazione di polveri o esalazioni;
- interferenze nei percorsi d'uso;
- depositi di materiali;
- rilascio di detriti;
- apertura di varchi su dislivelli;
- rimozione di elementi di protezione da intrusioni.

In caso di lavorazioni che potenzialmente potrebbero provocare disturbo alle attività svolte negli edifici, in aggiunta alle usuali norme di sicurezza e regole di esecuzione l'Appaltatore, senza alcun incremento di corrispettivo dovrà:

- installare o integrare i mezzi provvisori (transenne, delimitazioni, ecc.) in maniera da limitare al massimo i disturbi;
- effettuare adeguate azioni di informazione;
- concordare con la Stazione Appaltante le giornate e gli orari per l'esecuzione degli eventuali interventi che potrebbero alterare il normale stato di quiete dei luoghi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prescrivere che alcuni interventi siano eseguiti in assenza di utenti dagli immobili, concentrandoli quindi in particolari orari (anche notturni) o giornate (festive o prefestive) o determinati periodi dell'anno; in questi casi l'Appaltatore ha l'onere di organizzarsi per rispondere a queste particolari esigenze, disponendo in tali orari e periodi di personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguati a rispondere a tali necessità, senza per questo pretendere maggiori compensi.

Tutti gli interventi dovranno essere completati con il trasporto a discarica o lo smaltimento dei residui, effettuati nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 30

Oneri e obblighi particolari a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutte le norme e documenti in materia di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1. La fedele esecuzione degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che i servizi e lavori vengono effettuati a regola d'arte. In nessun caso l'Appaltatore potrà dar corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto; Ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Committente;
2. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
3. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal presente Capitolato e nel contratto;
4. La pulizia dei luoghi di esecuzione delle attività, dei cantieri e delle vie di transito e di accesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e subappaltatori;
5. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per l'esecuzione delle attività nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
6. La fornitura e manutenzione di eventuali cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna ed eventuale illuminazione notturna dei cantieri o luoghi di espletamento delle attività;
7. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli di servizi e lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori disegni e tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
8. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Committenza; nel caso di sospensione delle attività deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
9. L'adozione, nel compimento di tutti i servizi e lavori dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
10. Il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
11. L'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.P.C.M. del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
12. Il completo sgombero di cantieri o luoghi di esecuzione dei lavori entro 3 giorni dall'ultimazione delle attività;
13. L'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

L'Appaltatore è altresì obbligato:

1. ad intervenire alle misure, fermo il diritto per la Committenza di eseguirle alla presenza di due testimoni qualora l'Appaltatore, invitato, non si presentasse;

2. a firmare con sollecitudine i documenti contabili sottopostigli dal Direttore per l'esecuzione, subito dopo la firma di questi;
3. a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori;
4. a produrre alla Committenza adeguata documentazione fotografica relativa alle attività e lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della Committenza. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;
5. a non svolgere attività in concorrenza con la Stazione Appaltante nell'erogazione di servizi ai conduttori presenti negli immobili di proprietà, e più in generale è obbligato a non svolgere direttamente o per il tramite di eventuali subappaltatori, negli immobili di proprietà e/o gestiti dalla Stazione Appaltante, alcun servizio se non quelli espressamente ordinati dalla Stazione Appaltante medesima.

Art. 31

Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, nei Moduli d'Ordine nonché degli elaborati degli eventuali progetti, laddove necessari.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del Regolamento generale (d.P.R. 207/2010) e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP. (D.M. 145/2000).

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018.

Art. 32

Proprietà dei materiali di scavo e demolizioni

I materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprietà della Società Appaltante.

Essi debbono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto sui LL.PP., fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali provenienti da scavi e demolizioni a discrezione della Committenza.

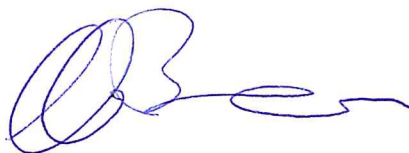
Art. 33 **Custodia dei cantieri**

Resta a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela di eventuali cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante, e ciò anche durante periodi di sospensione delle attività e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 34 **Documentazione parte integrante del CSA**

Allegati:

- A. Elenco Impianti Elevatori;
- B. DUVRI;

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'B' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.